

# **REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE ACQUISIZIONI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI VALORE INFRACOMUNITARIO**

**Approvato dal Socio il 28/07/2026**

### **Art. 1 - Profilo generale dell'Azienda Municipale Gas S.p.A.**

1. L'Azienda Municipale Gas S.p.A., con sede in Bari, (nel seguito denominata anche "Società" o "stazione appaltante"), interamente partecipata dal Comune di Bari e concessionaria del servizio di distribuzione del gas nell'ambito del predetto Comune, è stata costituita con delibera del Consiglio Comunale di Bari, n. 83 del 22 marzo 2001. Con il citato provvedimento, il Consiglio Comunale di Bari approvava la trasformazione dell'Azienda Speciale Gas (A.S.GAS) – già Azienda Municipalizzata - in Società per Azioni, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 267/2000, sulla base delle previsioni normative recate dal D.Lgs. 164/2000 (cd. "decreto Letta"), sancendo l'affidamento alla stessa del servizio di distribuzione del gas nell'ambito del Comune di Bari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 112, 113 e 115 del D.Lgs. 267/2000, nonché del citato Decreto Letta. Il conseguente rapporto ha trovato regolamentazione di dettaglio nel contratto di servizio, stipulato tra il Comune di Bari e l'Azienda Municipale Gas S.p.A. il 16 ottobre 2002. A partire dal 2008, l'Ente Socio, con modifiche statutarie, ha accentuato il proprio controllo sulla Società, fino a configurarne i tratti sulla base dello schema del cd "controllo analogo".
2. Attualmente, la concessione del servizio di distribuzione del gas è prorogata ope-legis, fino all'espletamento della gara per l'individuazione del nuovo concessionario, nel quadro dell'avviato processo di liberalizzazione del settore.

### **Art. 2 - Mercato di riferimento**

1. L'attuale contesto del settore della distribuzione del gas è caratterizzato dal processo di liberalizzazione del mercato, avviato con la Direttiva 98/30/CE del 22 giugno 1998, attuata con il citato Decreto Legislativo n. 164/00. In ambito italiano sono state già espletate gare e affidate nuove concessioni, sulla base di un'intervenuta definizione degli ambiti territoriali di riferimento, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (il riferimento è ai decreti ministeriali del 19 gennaio 2011 e del 18 ottobre 2011). La Società esercita la propria attività in un ambito territoriale che è stato ricompreso nell'ambito denominato "Bari 1 nord" e che, nel volgere di breve tempo, risulterà interessato dalla procedura di gara per l'affidamento della concessione.
2. In ragione di quanto sopra, la Società conforma la propria azione a criteri d'impresa che, fermo restando il rispetto delle obbligazioni assunte in sede di contratto di servizio, le consentano di raggiungere la massima efficacia, razionalizzazione e celerità nell'azione contrattuale allo scopo di pervenire al confronto concorrenziale previsto per l'assegnazione del menzionato ambito territoriale nelle migliori condizioni competitive.
3. Con specifico riguardo alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, l'attività di distribuzione del gas rientra nel perimetro dei cc.dd. "settori speciali" di cui al Libro III del D. Lgs. 36/2023, d'ora in avanti denominato anche "Codice".

### **Art. 3 – Oggetto, ambito applicativo e rapporti con le fonti normative comunitarie e nazionali**

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure poste in essere dalla Società per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie eurounitarie vigenti, ai sensi degli artt. 48 e ss. del Codice.

2. Il presente regolamento attua i principi del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato di cui, rispettivamente, agli artt. 1, 2 e 3 del Codice e gli ulteriori principi generali stabiliti dagli articoli da 5 a 11 del Codice, nonché quanto previsto dagli artt. da 48 a 55 e dall'Allegato II.1 al Codice.
3. Il presente Regolamento non si applica per l'affidamento di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi dall'applicazione del Codice, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito. Ai sensi dell'art. 13 co. 5 del Codice, l'affidamento dei citati contratti, allorquando gli stessi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del Codice.
4. Le disposizioni del presente Regolamento vengono applicate in via integrativa rispetto alle prevalenti fonti normative comunitarie, nazionale e regionali in materia di contratti pubblici. Le disposizioni del Codice applicabili alle procedure sottosoglia, che non siano specificatamente menzionate nel presente Regolamento, costituiscono un riferimento cogente per le procedure disciplinate dal medesimo, se ed in quanto non derogate dalla lex specialis.
5. Gli importi indicati nel presente Regolamento si intendono al netto dell'IVA.

#### **Art. 4 – Divieto di artificioso frazionamento**

1. Nessun intervento che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificiosamente al fine di ricondurne l'affidamento alle procedure fissate nel presente Regolamento, sottraendolo alle norme relative agli affidamenti di appalti di importo stimato pari o superiore alle soglie di cui all'art. 14 del Codice.
2. Non sono considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni di interventi distintamente individuati dagli strumenti programmatori della Società, nonché quelli che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici, risultanti dagli atti progettuali.

#### **Art. 5 – Interesse transfrontaliero certo**

1. Per l'affidamento di appalti di valore infracomunitario rispetto ai quali sia accertata l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo la Società segue le procedure ordinarie.
2. Ai fini di tale accertamento, in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, una commessa può presentare interesse transfrontaliero in ragione dei seguenti aspetti:
  - il valore stimato dell'appalto;
  - la collocazione del luogo di esecuzione delle prestazioni in una zona idonea ad attrarre l'interesse di operatori esteri;
  - le caratteristiche tecniche dell'appalto e del settore di riferimento (struttura del mercato, sue dimensioni e prassi commerciali in uso);
  - esistenza di denunce presentate da operatori ubicati in altri Stati membri, purché sia accertato che queste ultime sono reali e non fittizie;
  - la pregressa partecipazione di operatori di altri stati membri alle precedenti procedure di affidamento aventi ad oggetto contratti analoghi per oggetto e per importo.
3. Nel caso di dubbio, la Società, su istruttoria del RUP, effettua la predetta verifica mediante pubblicazione di un avviso di preinformazione sul profilo di committente per almeno quindici giorni, oppure di un avviso di preinformazione cumulativo riferito agli affidamenti sotto soglia programmati, da pubblicare in modo continuo all'inizio di ciascun anno solare. In presenza di

eventuali candidature, manifestazioni di interesse o segnalazioni da parte di operatori di altri stati membri pervenute all'esito della pubblicazione degli avvisi di preinformazione, il RUP valuta la sussistenza dell'interesse transfrontaliero.

#### **Art. 6 – Iter autorizzatorio**

1. A norma dell'art. 16 dello statuto della Società, la gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'Organo amministrativo, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione assembleare nelle ipotesi fissate dall'art. 19 dello Statuto (cessione dell'azienda o di rami della medesima, acquisti e/o alienazioni di immobili, di impianti industriali, di partecipazioni di aziende e/o rami d'azienda, conferimento di attività sociali in altre società o consorzi etc.).
2. L'avvio della procedura di acquisizione di lavori, servizi o forniture, di norma, è autorizzato con provvedimento dell'Organo Amministrativo della Società, sulla base dell'istruttoria del RUP, validata dal competente Dirigente; nell'ambito di tale istruttoria, la Sezione Appalti, sulla base delle indicazioni fornite dal RUP, cura la parte relativa alla procedura di individuazione del contraente.
3. In casi di urgenza, l'autorizzazione all'avvio della procedura potrà essere anticipata anche via mail dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ferma restando la necessità di una tempestiva successiva formalizzazione da parte dell'Organo amministrativo.
4. Nell'ipotesi di interventi di importo stimato inferiore ad euro 5.000 l'avvio della procedura ha luogo previo completamento dell'iter di autorizzazione della Richiesta di Acquisto (di seguito denominata anche "RdA"), in conformità alla vigente procedura aziendale sulla verifica della copertura finanziaria delle richieste di acquisto, predisposta dalla sezione Controllo di Gestione, che ne cura gli aggiornamenti.
5. Espletata la procedura di individuazione del contraente, le relative risultanze sono poste all'attenzione dell'Organo amministrativo, ai fini della conseguente approvazione e dell'affidamento dell'appalto.

#### **Art. 7 – Spese minute**

1. Le spese minute assimilabili alle "spese economali" sono quelle di modico valore, necessarie per il funzionamento delle attività aziendali, per le quali non sia possibile l'inclusione in altri procedimenti di acquisto già avviati ed il ricorso all'ordinario procedimento costituirebbe un ostacolo al buon andamento delle attività aziendali, in termini di efficienza, efficacia e speditezza, comportando un dispendioso aggravio di tempi e procedure rispetto al valore commerciale dei beni e servizi oggetto di acquisizione. Dette spese, che soddisfano esigenze episodiche ed urgenti, hanno carattere eccezionale rispetto alle ordinarie procedure di approvvigionamento. Tenuto conto della tipologia di spesa, non è necessario acquisire il DURC prima di procedere con il pagamento, né occorre porre in essere gli adempimenti procedurali previsti per l'affidamento di appalti, quali, a titolo esemplificativo, l'individuazione del CCNL e dei costi della manodopera. L'importo massimo di ciascuna spesa minuta non potrà superare il limite di euro 516. E' vietato il frazionamento degli acquisti operato al fine di eludere il suddetto limite di spesa.

2. Sono ammessi al pagamento o al rimborso, nel rispetto della normativa vigente e fatti salvi i pagamenti per imposte e tasse, i seguenti giustificativi contabili:
  - fattura;
  - in via residuale, scontrino fiscale con l'annotazione, eventualmente anche apposta manualmente, del nominativo del dipendente che effettua la spesa e, in caso di scontrino non parlante, con l'indicazione della natura della spesa sostenuta.
3. Si riporta l'elenco delle spese minute:
  - a. spese per bolli, di registro, per atti giudiziari, tasse di possesso per autoveicoli, altri diritti, tasse, imposte varie, marchi e loghi, nonché spese per trascrizione di atti, per visure catastali;
  - b. spese per sanzioni/multe;
  - c. erogazione di anticipi/saldi a dipendenti per trasferte di lavoro;
  - d. pedaggi autostradali
  - e. spese per canoni di abbonamenti radiofonici, televisivi ed internet;
  - f. spese per servizi di certificazione e autenticazione di documenti e servizi notarili;
  - g. spese per abbonamenti, acquisto di libri e altre pubblicazioni;
  - h. spese per licenze, autorizzazioni/certificazioni e simili, necessarie per le normali attività societarie;
  - i. spese di iscrizione per la partecipazione a corsi di formazione, seminari o convegni, per quote associative, iscrizione a banche dati/servizi on line;
  - j. spese per acquisto di specifici e particolari articoli per ufficio, consumabili e cancelleria, non disponibili presso il magazzino aziendale, nonché per acquisto di particolari copie di atti, riproduzione di documenti, fotocomposizione e simili e per acquisto di specifici e particolari registri o formulari;
  - k. spese per acquisto di attrezzature, materiale di ferramenta, materiale in genere di facile consumo;
  - l. spese per acquisto indifferibile di medicinali e di prodotti farmaceutici
  - m. spese per eventuali materiali di ricambio di facile consumo (es. batterie, pile, luci, ecc) non disponibili presso il magazzino aziendale;
  - n. spese per acquisto di chiavi e serrature;
  - o. piccole spese per facchinaggio e trasporto materiali;
  - p. spese per procedure esecutive e notifiche a mezzo di ufficiali giudiziari e di procedure legali civili e penali;
  - q. spese di catering e acquisto di alimenti e bevande, spese di rappresentanza e cerimoniale;
  - r. spese di pubblicità per avvisi e concorsi;
  - s. spese per acquisto di piccole attrezzature d'ufficio, materiale informatico ed elettrico di modico importo (chiavette usb, cavi, software ecc.) e acquisto di caselle di posta elettronica e posta elettronica certificata, nonché di dispositivo di firma digitale;
  - t. spese minute di carattere diverso necessarie a soddisfare i bisogni correnti della Società, non altrimenti individuabili nella presente elencazione.
4. Tali spese possono essere effettuate previo completamento dell'iter autorizzatorio della RdA, come determinato a seguito dell'approvazione da parte dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione, e, non essendo conseguenti all'attivazione di procedure d'appalto, potranno essere sostenute con qualsiasi mezzo di pagamento, nel rispetto delle norme vigenti, ivi inclusa la cassa contante disponibile e gestita dalla Sezione Contabilità e Bilanci.

#### **Art. 8 – Tutela delle imprese di minori dimensioni**

1. Nella fase istruttoria della procedura il RUP tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese.

#### **Art. 9 – Procedure di affidamento**

1. L'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee prevede l'espletamento delle seguenti procedure:
  - a) affidamento diretto di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, con le seguenti modalità:
    - a.1) anche senza consultazione di più operatori economici per importi inferiori ad euro 40.000 ovvero laddove ragioni di urgenza o di opportunità ovvero motivi tecnici rendano non compatibile la consultazione con le esigenze della Società;
    - a.2) ove non ricorra alcuna delle suddette circostanze, previa consultazione di almeno tre operatori economici, nel caso di:
      - contratti con finanziamenti UE, nazionali o regionali,
      - contratti di importo pari o superiori ad euro 40.000 e inferiori ad euro 150.000.
  - b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad euro 140.000, con le seguenti modalità:
    - b.1) anche senza consultazione di più operatori economici per importi inferiori ad euro 40.000 ovvero laddove ragioni di urgenza o di opportunità ovvero motivi tecnici rendano non compatibile la consultazione con le esigenze della Società;
    - b.2) ove non ricorra alcuna delle suddette circostanze, previa consultazione di almeno tre operatori economici nel caso di:
      - contratti con finanziamenti UE, nazionali o regionali,
      - contratti di importo pari o superiori ad euro 40.000 e inferiori ad euro 140.000.
  - c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore ad euro 150.000 e inferiore ad euro 1 milione;
  - d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie europee, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie di scelta del contraente, previa adeguata motivazione;
  - e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore ad euro 140.000 e fino alle soglie europee.
2. Ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 76 e 158 del Codice è possibile avviare la procedura negoziata senza bando anche per contratti sotto-soglia.

3. Per acquisizioni che siano oggetto di specifici sistemi di qualificazione istituiti dalla Società ai sensi dell'art. 162 del Codice, si potrà procedere secondo le modalità fissate dall'art. 168 del Codice.
4. Restano fermi, ove applicabili, gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
5. Laddove il RUP intenda proporre il ricorso, in autovincolo, a procedure più aperte alla concorrenza (ad esempio ricorrendo alla procedura negoziata o alla procedura aperta in luogo dell'affidamento diretto, oppure alla procedura aperta in luogo della procedura negoziata), dovrà motivare tale decisione, avuto riguardo alle caratteristiche del mercato di riferimento, alle peculiarità dell'affidamento e agli interessi pubblici ad esso sottesi, considerando in ogni caso il principio del risultato, con il correlati profilo di massima tempestività, e il divieto di aggravamento del procedimento di cui all'art. 1, co. 2, della Legge n. 241/1990.
6. Il RUP assicura i principi di massima semplificazione e tempestività delle procedure sotto soglia, limitando gli oneri documentali a carico degli operatori economici nella misura strettamente necessaria, garantendo al contempo la massima applicazione del soccorso istruttorio e procedimentale al fine di evitare esclusioni dalla procedura per ragioni meramente formali.

#### **Art. 10 – Selezione degli operatori economici**

1. La Società procede di regola con la massima informalità e tempestività nell'individuazione del contraente o degli operatori economici da interpellare, consultando gli operatori economici iscritti all'Albo Fornitori della Società o, in ragione della specificità settoriale di taluni servizi e forniture, quelli riportati sulla Gas Agenda (curata dal team editoriale di Waltergas.it), guida tecnico-commerciale per gli operatori del settore gas e le public utilities, ovvero sul MePA, sui sistemi telematici regionali ovvero su altre piattaforme o mediante altre modalità alternative, inclusa la ricerca sul web.
2. Per le procedure negoziate senza bando, la Società procede alla pubblicazione di un avviso di indagine di mercato o mediante elenchi di operatori economici. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, la Società non utilizza il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate nel provvedimento di autorizzazione all'avvio della procedura. I criteri di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate verranno indicati nell'avviso di indagine di mercato o nell'avviso di costituzione dell'elenco di operatori economici e saranno desunti dal Comunicato del Presidente ANAC del 5 giugno 2024, recante "Indicazioni in merito ai criteri di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate".
3. Ai sensi dell'art. 61, co. 2bis, del Codice, la Società, per gli affidamenti sotto soglia privi di interesse transfrontaliero certo, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, può riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e di concessione o può riservarne l'esecuzione a piccole e medie imprese.
4. Resta fermo quanto fissato al precedente articolo 9 commi 2 e 3 anche ai fini dei relativi criteri di selezione degli operatori economici.

#### **Art. 11 – Affidamento diretto**

1. L'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. d), dell'Allegato I.1. al Codice, consiste "nell'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi previsti dal Codice".
2. Il provvedimento di avvio della procedura, di cui al precedente art.6, reca i seguenti elementi:
  - a) l'oggetto e la finalità dell'affidamento;
  - b) il nominativo del RUP;
  - c) l'importo stimato dell'appalto;
  - d) gli elementi essenziali del contratto.
3. Nell'affidamento diretto, a norma dell'art. 50, co. 1, lett. a) e b), del Codice, devono essere scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.
4. Al fine della verifica del possesso di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il RUP, in relazione all'oggetto del contratto:
  - a) per forniture e servizi offerti da operatori economici di notoria fama nazionale o internazionale e di comprovata affidabilità, può ritenere implicito tale requisito ovvero acquisire informazioni nel profilo aziendale dell'operatore economico presente sul proprio sito internet, ove non siano già desumibili dai dati in possesso della Società;
  - b) per servizi e prestazioni intellettuali, può richiedere all'operatore economico da consultare un curriculum a corredo del preventivo;
  - c) per servizi e forniture che richiedono un'adeguata capacità tecnico-professionale, può richiedere il possesso dei requisiti di cui all'art. 100, comma 10 o 11 del Codice;
  - c) per lavori di importo inferiore ad euro 150.000, richiede la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12 al Codice ovvero il possesso di adeguata attestazione SOA.
5. L'affidamento diretto è disposto mediante l'adozione di provvedimento dell'Organo Amministrativo, che individua almeno i seguenti elementi:
  - l'importo dell'affidamento e delle eventuali opzioni e/o dei possibili rinnovi;
  - il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta;
  - il possesso, in capo all'operatore economico selezionato per l'affidamento, dei requisiti di carattere generale e, se necessari, di quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
  - nel caso di lavori, servizi diversi da quelli intellettuali e forniture con posa in opera, il CCNL individuato in applicazione dei criteri di cui all'art. 2 dell'Allegato I.01 al Codice;
  - nel caso di lavori, servizi diversi da quelli intellettuali e forniture con posa in opera, l'eventuale diverso CCNL applicato dal contraente, corredato dall'attestazione del RUP in merito all'equivalenza delle tutele, in applicazione degli artt. 3 o 4 dell'Allegato I.01 al Codice;
  - nell'ipotesi in cui sia stato acquisito un solo preventivo, l'attestazione del RUP in merito alla complessiva congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta/preventivo rispetto all'oggetto del contratto; ai fini della congruità la stazione appaltante può ricorrere, ove i dati siano attendibili e aggiornati, alla comparazione dei listini di mercato, di offerte

precedenti per commesse identiche o analoghe, o all'analisi dei prezzi praticati ad altre stazioni appaltanti;

- il rispetto del principio di rotazione o le motivazioni della sua deroga;
  - la motivazione della mancata richiesta della garanzia definitiva, se non già inserita nel provvedimento di avvio della procedura.
6. Le procedure di affidamento di importo stimato inferiore ad euro 5.000 possono essere avviate anche senza adozione del provvedimento di cui al precedente comma 2; in tal caso, il provvedimento di affidamento dovrà recare anche gli elementi di cui al citato comma 2, lettere a), b) e d) e la motivazione della scelta del contraente potrà essere espressa in forma sintetica.
7. L'affidamento diretto previa consultazione di operatori economici non implica l'esperimento di una gara in senso stretto, né l'applicazione di criteri di aggiudicazione in senso tecnico e l'individuazione del miglior contraente rimane discrezionale, pur dovendosi rispettare i principi generali e l'obbligo di motivazione sulle ragioni della scelta.
8. La Società individua gli operatori economici da consultare tramite gli elenchi aperti, ove costituiti, ovvero anche mediante indagini di mercato.
9. Nel caso di consultazione di più operatori economici e valutazione informale dei preventivi, il RUP dovrà:
- a) individuare nella richiesta di preventivo gli elementi che saranno oggetto di valutazione, che, avuto riguardo all'oggetto del contratto e in particolare per le prestazioni intellettuali, potranno vertere anche sull'esperienza pregressa in prestazioni identiche o analoghe;
  - b) motivare la scelta dell'affidatario, illustrando compiutamente l'iter logico seguito per individuare il miglior preventivo.
10. Nel caso di consultazione di più operatori economici e valutazione informale dei preventivi non sussiste l'obbligo di nominare un seggio di gara.
11. In presenza di preventivi ritenuti dal RUP eccessivamente bassi o anomali rispetto alla qualità della prestazione offerta, questo può sempre richiedere spiegazioni, garantendo la massima semplificazione e rapidità del contraddittorio.
12. Nella richiesta di preventivo - ad esclusione dei servizi intellettuali e delle mere forniture senza posa in opera - il RUP indica:
- il CCNL, come individuato in applicazione dei criteri di cui all'art. 2 dell'Allegato I.01 al Codice;
  - una stima dei costi della manodopera e della sicurezza, ai sensi dell'art. 41, co. 14, del Codice<sup>1</sup>.
13. Negli affidamenti diretti - ad esclusione dei servizi intellettuali e delle mere forniture senza posa in opera - l'operatore economico indica nel preventivo:
- il CCNL applicato ai propri dipendenti, il quale, se diverso da quello indicato nella richiesta di preventivo, deve essere strettamente connesso all'attività oggetto dell'appalto e garantire tutele equivalenti rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante; qualora il CCNL applicato dall'operatore economico sia diverso da quello indicato dalla stazione appaltante nella richiesta di preventivo, l'operatore economico allega al preventivo la dichiarazione di equivalenza delle tutele;
  - i propri costi della manodopera e della sicurezza ai sensi dell'art. 108, co. 9, del Codice; il RUP valuta la complessiva congruità di tali costi e il rispetto dei trattamenti minimi salariali.

---

<sup>1</sup> Cfr. MIT, Parere 26.02.2024 n.2301: "L'art. 41, co. 14, trova applicazione anche negli affidamenti diretti in quanto la norma esprime un principio generale - quale la tutela dei lavoratori - che deve essere comunque rispettato. Tuttavia, nei casi in cui sia necessario procedere allo scorporo dei costi della manodopera, si tenga conto delle esigenze di semplificazione sottese agli affidamenti diretti ai fini della individuazione delle modalità di scorporo medesimo".

14. In alternativa alle previsioni di cui al precedente comma 12, il RUP può limitarsi a richiedere all'operatore economico interpellato il CCNL che si intenderà applicare ai sensi dell'art. 11 del Codice e, acquisito il preventivo, condurre un'istruttoria finalizzata a verificare la possibilità di fare propria l'indicazione fornita dall'operatore economico. Parimenti, potrà procedere nel senso descritto anche con riguardo ai costi della manodopera.
15. Il RUP può sempre negoziare i preventivi inizialmente acquisiti nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza. Laddove nel corso della negoziazione con uno o più operatori economici, il RUP si avveda dell'esigenza di modificare sostanzialmente l'oggetto del contratto e il contenuto delle prestazioni, richiede di regola un nuovo preventivo a tutti i soggetti inizialmente interpellati sul nuovo oggetto del contratto.
16. Negli affidamenti diretti, ai sensi dell'art. 53, co. 1, del Codice, non viene mai richiesta la garanzia provvisoria a corredo dei preventivi. Il RUP può non richiedere la garanzia definitiva, motivando nella decisione a contrarre o di affidamento, avuto riguardo, tra l'altro:
  - a) alla notoria affidabilità del contraente;
  - b) all'assenza di rischi significativi di patologie nell'esecuzione del contratto;
  - c) all'esecuzione istantanea del contratto, come nelle ipotesi di forniture di beni o di prestazioni di breve durata;
  - d) all'importo del contratto, ove inferiore ad euro 40.000.
17. Quando richiesta, la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53, co. 4, del Codice, è pari al 5% fisso dell'importo contrattuale. Non sono applicabili, ai sensi dell'art. 53, co. 4bis, del Codice, le riduzioni previste dall'art. 106, co. 8, e gli aumenti previsti dall'art. 117, co. 2, del medesimo Codice.
18. Negli affidamenti diretti, la verifica sul possesso dei requisiti viene operata con le seguenti modalità:
  - a) per contratti di importo inferiore ad euro 40.000, gli operatori economici attestano, ai sensi dell'art. 52 del Codice, con dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti; ai sensi dell'art. 52 del Codice, le verifiche sulle suddette dichiarazioni rese dagli operatori economici sono svolte su un campione del numero degli affidamenti diretti di tale importo compiuti nell'anno precedente; a tal fine, la Società, all'inizio di ogni anno, definisce la numerosità del campione che sarà oggetto di verifica nel corso dell'anno stesso.
  - b) per contratti di importo pari o superiori a euro 40.000 e inferiori ad euro 150.000 per lavori e ad euro 140.000 per servizi e forniture, l'Ufficio Appalti procede alle verifiche attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) e/o presso gli enti competenti.  
Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 14 del presente regolamento
19. Dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'affidatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

#### **Art. 12 – Procedura negoziata senza bando**

1. Ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. h), dell'Allegato I.1. al Codice, nelle procedure negoziate le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da essa scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.
2. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore ad euro 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore ad euro 140.000 e inferiore alle rispettive soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14 del Codice sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del Codice e all'art. 13 del presente regolamento.
3. La Società può motivare nella decisione di contrarre l'adozione di una procedura negoziata (senza bando) di tipo "aperto", la quale si configura quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. La procedura negoziata di tipo aperto avviene mediante:
  - a) la pubblicazione di un avviso di indagine di mercato, di regola per almeno quindici giorni,
  - b) l'invito rivolto a tutti i candidati che abbiano manifestato l'interesse nei termini stabiliti nell'avviso e abbiano almeno autodichiarato il possesso dei requisiti richiesti.In tal caso, ai sensi dell'art. 49, co. 5, del Codice non trova applicazione il principio di rotazione e il contraente uscente potrà partecipare alla procedura.
4. In applicazione dell'art. 50, co. 2bis, la Società pubblica sul sito istituzionale, nella sezione "Società Trasparente", l'avviso di avvio della consultazione. L'avviso non può contenere l'elenco degli operatori economici invitati e va pubblicato contestualmente all'invio della lettera di invito.
5. La procedura negoziata senza bando prende avvio con la decisione a contrarre che contiene:
  - a) l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
  - b) le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
  - c) l'importo massimo stimato dell'affidamento comprensivo di ogni opzione e rinnovo e la relativa copertura contabile;
  - d) la procedura che si intende seguire; in caso di autovincolo a procedure ordinarie va motivata tale scelta ai sensi dell'art. 9.4 del presente regolamento;
  - e) i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi e l'eventuale motivazione circa l'eccezionale ricorso al sorteggio, in relazione all'impossibilità di adottare criteri alternativi ovvero qualora ciò comporti per la Società oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;
  - f) i requisiti di partecipazione;
  - g) i criteri di selezione delle offerte;
  - h) le principali condizioni contrattuali;
  - f) la motivazione in ordine all'eventuale deroga al principio di rotazione;
  - g) la motivazione in ordine alla richiesta della garanzia provvisoria e dell'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva di cui al successivo comma 7;
  - i) la motivazione in ordine alle limitazioni al subappalto e all'avvalimento;
  - l) nel caso di lavori, servizi di natura diversa da quelli intellettuali e forniture con posa in opera, il CCNL individuato ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 2bis, del Codice e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 2 dell'Allegato I.01 al Codice;

6. Laddove nel corso dell'eventuale negoziazione con uno o più operatori economici, il RUP si avveda dell'esigenza di modificare sostanzialmente l'oggetto del contratto o il contenuto delle prestazioni, richiede di regola una nuova offerta a tutti gli operatori economici inizialmente interpellati sul nuovo oggetto del contratto. E' possibile prevedere nella lettera di invito che la rinegoziazione sarà avviata soltanto con il migliore offerente, come risultante dalla prima fase del confronto concorrenziale.
7. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti. Il RUP, ai fini della motivazione circa l'esonero della prestazione della garanzia definitiva, può valutare tra l'altro:
  - a) la notoria affidabilità del contraente;
  - b) l'assenza di rischi significativi di patologie nell'esecuzione del contratto;
  - c) l'esecuzione istantanea del contratto (es. forniture di beni o prestazioni di breve durata).
8. La sezione Appalti della Società procede alle verifiche attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) e/o presso gli enti competenti. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 14 del presente regolamento.
9. All'esito positivo delle verifiche, la stazione appaltante, ricorrendone le condizioni, adotta il provvedimento di aggiudicazione.

#### **Art. 13 – Principio di rotazione**

1. Il principio di rotazione comporta il divieto di affidamento o aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di lavori, oppure nello stesso settore di servizi.
2. Il principio di rotazione non si applica nel caso di procedure negoziate (senza bando) di tipo aperto (quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata) e nelle procedure ordinarie su bando o avviso.
3. Ai sensi dell'art. 49, co. 3, del Codice, ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, vengono stabilite le seguenti fasce in base al valore economico, precisando che il menzionato principio si applica nel caso in cui due consecutivi affidamenti rientrino nella stessa fascia di importo:

##### **Per servizi e forniture:**

- 1) fino ad euro 4.999;
- 2) da euro 5.000 fino ad euro 19.999;
- 3) da euro 20.000 euro fino ad euro 39.999;
- 4) da euro 40.000 euro fino ad euro 139.999;
- 5) da euro 140.000 fino alla vigente soglia di rilevanza europea;

##### **Per lavori:**

- 1) fino ad euro 39.999;
- 2) da euro 40.000 fino ad euro 149.999;
- 3) da euro 150.000 fino ad euro 309.600 (classifica I incrementata di un quinto);
- 4) da euro 309.601 euro fino ad euro 619.200 (classifica II incrementata di un quinto);
- 5) da euro 619.201 euro fino ad euro 999.999;
- 6) da euro 1 milione fino ad euro 3.098.400 (classifica III incrementata di un quinto);
- 7) da euro 3.098.401 fino alla vigente soglia di rilevanza europea.

4. Nell'applicazione dell'art. 49, co. 3, del Codice non è consentito eludere il principio di rotazione mediante arbitrari frazionamenti delle commesse, ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto.
5. Il principio di rotazione può essere derogato, e pertanto il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto:
  - a) per i contratti di importo inferiore ad euro 5.000;
  - b) per i contratti di importo pari o superiori ad euro 5.000, in casi motivati con riferimento
    - alla struttura del mercato,
    - alla effettiva assenza di alternative,
    - previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto, nonché della qualità della prestazione resa.
6. Costituiscono legittime cause di deroga al principio di rotazione le fattispecie normative nelle quali il Codice consente un'eccezione al principio di concorrenza e ammette forme di affidamento diretto; tra queste si individuano, tra le altre:
  - 1) unicità dell'operatore economico di cui all'art. 76, co. 2, lett. b), del Codice e di cui all'art. 158 co. 2 lett. c) del Codice;
  - 2) prestazioni supplementari di cui all'art. 120, co. 1, lett. b), del Codice;
  - 3) forniture complementari di cui all'art. 76, co. 4, lett. b), del Codice e all'art. 158, co. 2 lett. e) del Codice;
  - 4) urgenza estrema o somma urgenza, che non consente alcun indugio nell'esperimento di procedure concorrenziali ai sensi degli artt. 76 co. 2 lett. c) e 158 co. 2 lett. d) del Codice.

**Art. 14 – Provvedimenti conseguenti alla mancata conferma del possesso dei requisiti dichiarati**

1. Laddove, in caso di verifica (sia a campione sia per affidamenti di importo pari o superiore ad euro 40.000) non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede:
  - alla risoluzione del contratto,
  - all'escussione della eventuale garanzia definitiva,
  - alla comunicazione all'ANAC
  - alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
2. Ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione il RUP applica i principi del contraddittorio e, in particolare:
  - a) comunica via PEC all'operatore economico l'avvio del procedimento di sospensione e assegna un termine massimo di dieci giorni per le controdeduzioni;
  - b) valuta le controdeduzioni inviate e gradua l'entità della sospensione in relazione sia alla gravità oggettiva della violazione, sia al danno subito dalla stazione appaltante;
  - c) propone all'organo competente l'adozione di un motivato provvedimento di sospensione e lo comunica via PEC all'operatore economico.

#### **Art. 15 – Stipula del contratto**

1. La stipula del contratto avviene nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 18 del Codice. Di norma, essa interviene, in modalità elettronica, mediante scambio di corrispondenza commerciale ovvero sottoscrizione di scrittura privata. Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo si richiama l'allegato I.4 al Codice.

#### **Art. 16 - Foro competente**

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in occasione dell'esperimento di procedure oggetto del presente Regolamento il Foro competente è esclusivamente quello di Bari.
2. I contratti che regolano l'acquisizione di lavori, servizi e forniture oggetto del presente Regolamento non recano la clausola compromissoria.

#### **Art. 17 - Norme finali ed entrata in vigore**

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice ed alla ulteriore normativa vigente nel settore delle pubbliche acquisizioni di lavori, servizi e forniture.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sul sito istituzionale della Società, all'interno della sezione "Bandi di gara" e della sezione "Società Trasparente" (sottosezione "Atti generali") e si applica alle procedure che saranno avviate dopo tale termine.